

FAQ - Avviso pubblico "Promuovere lo sviluppo economico delle Città di Cosenza e Rende – Aiuti alle Imprese"

1. Un'impresa già esistente ad oggi inattiva nel campo della ristorazione, rientrante fra le "nuove imprese" essendo stata creata nei sei mesi, inserendo il codice Ateco ammissibile relativo alle attività extra alberghiere, secondario, dopo la pubblicazione dell'Avviso e prima della presentazione della domanda, può presentare domanda per l'avvio di attività di affittacamere restando per il momento inattiva?

Risposta: Può presentare domanda solo se alla data di presentazione è già costituita, titolare di partita IVA e regolarmente iscritta. Il progetto può riguardare l'avvio di una nuova attività e la sede operativa può essere attivata entro la sottoscrizione dell'Atto di Adesione. Il codice ATECO dell'affittacamere deve però risultare già attribuito e coerente con il progetto alla data della domanda.

2. Sono escluse le persone fisiche che intendono costituirsi e che sono quindi prive di P.Iva e iscrizione al Registro delle imprese?

Risposta: L'Avviso ammette PMI esistenti o di nuova costituzione già costituite al momento della presentazione della domanda e titolari di partita IVA.

3. Per imprese costituite da non più di 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, si intende che abbiamo partita Iva e siano iscritte alla Camera di commercio come già attive? oppure possono essere anche inattive?

Risposta: La qualifica di nuova impresa dipende dalla data di costituzione, non oltre sei mesi prima della pubblicazione. Deve comunque essere costituita, titolare di partita IVA e regolarmente iscritta. Per la partecipazione non è necessario che sia già attiva.

4. Tra l'elenco della documentazione da allegare ai moduli di partecipazione, non leggo i PREVENTIVI DI SPESA. Quindi non è fatto obbligo inserirli oppure il partecipante è OBBLIGATO AD INSERIRLI per determinare esattamente la spesa?

Risposta: Il par. 2.2, c.1, lett. n) stabilisce che l'importo delle spese ammissibili sia determinato sulla base di appositi preventivi, che devono supportare il piano finanziario ed essere allegati al Formulario.

5. la Garanzia (fideiussione) è obbligatoria per TUTTE le modalità di erogazione del contributo, o solo per quelle che prevedono acconto e anticipazione?

Risposta: La garanzia è un obbligo generale a copertura dell'intero contributo concesso. Ha durata biennale e va presentata entro 15 giorni dalla concessione e prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione, senza distinzione tra le modalità di erogazione del contributo (anticipazione e SAL).

6. non mi è chiara la prima modalità di erogazione con ANTICIPAZIONE:

L'avviso recita

1. " erogazione di una anticipazione pari al 30% dell'importo del contributo concesso"
2. "erogazione di un acconto pari ad un ulteriore 60% del contributo dietro presentazione della documentazione di cui al successivo comma a.6 che attesti una spesa sostenuta pari all'80% del 30% di anticipazione"
- 3."erogazione finale del 10% a saldo, previo ricevimento della documentazione di cui al successivo comma a.7"

Quindi questo vuol dire che se sono stata ammessa per € 30.000 di contributo a fondo perduto, posso chiedere € 9000 come anticipazione, poi presento fatture pagate per € 7.200 (che è l'80% del contributo ottenuto a titolo di anticipazione) e posso richiedere altri € 18.000 (pari al 60% del contributo totale ammesso); infine presento tutto l'investimento PAGATO e posso richiedere il 10% (€ 3000).

Risposta: Le modalità di erogazione del contributo sono indicate al par. 4.11 dell'Avviso. La simulazione illustrata è corretta ove per "tutto l'investimento PAGATO" si intenda la rendicontazione di tutte le spese relative all'importo complessivo dell'investimento, comprensive della quota di cofinanziamento.

7. Si chiede di confermare se ciascun soggetto proponente possa presentare domanda esclusivamente con riferimento a uno dei due Comuni interessati dall'Avviso, e dunque alternativamente sul Comune di Cosenza o sul Comune di Rende, oppure se sia ammessa la presentazione di distinte domande riferite a interventi localizzati rispettivamente nel Comune di Cosenza e nel Comune di Rende. Il chiarimento si rende necessario anche alla luce della previsione dell'Avviso secondo cui i soggetti beneficiari possono presentare "una sola domanda di contributo" e che, in caso di invii plurimi aventi ad oggetto proposte diverse da parte dello stesso soggetto, "tutte le domande verranno considerate irricevibili".

Risposta: Ogni soggetto può presentare una sola domanda complessiva e deve scegliere una sola localizzazione. Due domande dello stesso soggetto, anche su Comuni diversi, sarebbero considerate proposte diverse e tutte irricevibili.

8. Rilevanza del codice ATECO primario o secondario
Con riferimento ai settori economici ammissibili, l'Appendice stabilisce che sono ammissibili le imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO 2025 riportati nell'Allegato 8, con integrale ammissibilità per alcune Divisioni e ammissibilità limitata ai codici specificamente indicati per le restanti Divisioni.
Si chiede, pertanto, di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità del soggetto proponente, sia sufficiente che il codice ATECO ammissibile risulti tra i codici ATECO secondari dell'impresa, oppure se debba necessariamente coincidere con il codice ATECO primario/prevalente risultante dalla visura camerale.
In particolare, si chiede di confermare se un'impresa con codice ATECO primario non incluso tra quelli ammissibili, ma con codice ATECO secondario ricompreso tra quelli indicati dall'Allegato 8, possa essere considerata integralmente ammissibile, laddove l'intervento proposto sia effettivamente riferibile all'attività economica corrispondente al codice ATECO ammissibile.

Risposta: Non è richiesta espressamente la prevalenza. È sufficiente, secondo lettura sistematica, che il codice ammissibile sia attribuito all'impresa e che il progetto riguardi concretamente tale attività.

9. Momento di possesso/apertura del codice ATECO ammissibile
L'Avviso prevede che il richiedente debba possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 2.2.
Si chiede, pertanto, di chiarire se il codice ATECO ammissibile debba risultare già attivo alla data di presentazione della domanda, oppure se sia possibile procedere alla relativa apertura/attivazione in una fase successiva, eventualmente prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo e comunque subordinatamente all'ammissione a finanziamento della domanda.

Risposta: Il codice ATECO deve risultare già attribuito alla data della domanda. I requisiti vanno posseduti in tale momento; il differimento espressamente previsto riguarda soltanto la sede operativa.

10. L'allegato 1 prevede che si alleghino
- Allegato A al Modulo di Domanda– Dichiarazione relativa alla Capacità finanziaria;
 - Allegato B al Modulo di Domanda- Dichiarazione della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
 - Allegato C al Modulo di Domanda- Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;
 - Allegato D al Modulo di Domanda- Dichiarazione relativa all'ubicazione del programma di investimento;
- MA IO QUESTI ALLEGATI NON LI VEDO. FACCIO DELLE DSAN?

Risposta: Tutta la documentazione richiesta è presente negli allegati all'Avviso. Gli Allegati A, B, C e D sono all'interno dell'Allegato 1 – Modello di Domanda.

11. L'Avviso prevede l'iscrizione al portale Anac. Siccome non l'ho mai fatta, mi conferma che devo semplicemente registrare l'impresa e creare il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico?

Risposta: Sì, la verifica dei requisiti è prevista tramite FVOE prima della concessione. L'impresa deve registrarsi e abilitarsi ai servizi ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

12. l'investimento deve riguardare l'attività principale esercitata dall'azienda come figura dalla visura della CCIAA di Cosenza oppure può riguardare anche l'attività secondaria che si evidenzia sempre sulla visura camerale?

Risposta: Può riguardare anche un'attività secondaria, purché il codice sia ammissibile, risulti dalla posizione dell'impresa e il progetto sia coerente con essa.

13. il punteggio riconosciuto dal bando riferito al punto B.3 è assegnato se un'azienda richiedente è associata ad una Associazione di categoria?

Risposta: Sì, l'iscrizione a un'associazione di categoria equivale all'adesione ad una forma di aggregazione. È stata pubblicata una rettifica alla griglia di valutazione contenuta nell'Appendice all'Avviso, disponibile sul sito www.agendaurbana-cosenzarende.it.

14. L'acquisto di attrezzature può rientrare tra le spese ammissibili?

Risposta: Sì, rientrano tra le spese ammissibili nella categoria "Macchinari e Attrezzature", se strettamente funzionali al progetto, nuovi, acquistati da fornitori indipendenti e supportati da preventivi.

15. Ho le competenze necessarie per procedere all'attività. Nel caso l'attività venga effettuata direttamente dalla sottoscritta, in qualità di titolare della ditta individuale, è previsto un riconoscimento del relativo lavoro (es. rimborso spese, valorizzazione ore-lavoro) all'interno del piano finanziario, oppure le spese ammissibili riguardano esclusivamente forniture e servizi acquisiti da soggetti terzi con fattura?

Risposta: Non sono ammissibili spese per il personale, in particolare i contributi in natura sono esclusi, l'autofatturazione è vietata e le spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o documenti equivalenti di fornitori indipendenti.

16. L'acquisto di materiali di allestimento di una sala espositiva rientra anch'esso tra le spese finanziabili?

Risposta: Possono essere ammissibili se nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'allestimento. Le cornici devono avere natura strumentale e non di materiale di consumo o scorta.

17. L'iscrizione a un corso di formazione specialistica, propedeutico all'attività, può rientrare tra le spese ammissibili?

Risposta: No, non rientra tra le spese ammissibili.

18. Presenza di numerosi codici non più esistenti nell'ATECO 2025

Si chiede se sia prevista la pubblicazione di una rettifica dell'Allegato 8 o di una FAQ ufficiale che chiarisca il criterio applicabile a tutti i richiedenti.

Risposta: Sì, è stata pubblicata una rettifica all'Allegato 8 all'Avviso, disponibile sul sito www.agendaurbana-cosenzarende.it.

19. Un'impresa costituita da più di sei mesi rispetto alla pubblicazione dell'Avviso, regolarmente iscritta al Registro Imprese e titolare di partita IVA, ma risultante inattiva in Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda, può presentare domanda come impresa esistente qualora intenda avviare l'attività oggetto dell'investimento attraverso il progetto finanziato?

Risposta: Sì, l'attivazione dell'impresa dovrà avvenire entro la data di conclusione dell'intervento e, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre 2027, come previsto dall'Avviso al par. 3.3.

20. Significato del requisito “attivo e operativo” e applicazione alle nuove imprese

Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per “essere attivo e operativo alla data di presentazione della domanda”.

Risposta: è stata pubblicata una rettifica all’Allegato 1 – Modello di Domanda all’Avviso che riportava erroneamente la dicitura “attivo e operativo”, disponibile sul sito www.agendaurbana-cosenzarende.it.

21. La domanda che pongo: nel bando è previsto che il 30% della somma può essere dedicata a ristrutturazione, che chiedendo il massimo equivalgono a circa 12.000€, molti probabilmente in prima battuta non presenteranno domande per la somma totale e molti non avranno bisogno di spendere in strumentazione o altro ma come è ben comprensibile nel nostro centro storico molti hanno bisogno di quei denari per ristrutturare e far fronte a tutti quei problemi di umidità per rendere i posti di lavoro più salubri e accoglienti per gli avventori. La domanda è questa: quel contributo massimo è da considerarsi tale anche se una persona non richiede il massimo dell'importo? Oppure è da considerarsi sull'importo richiesto?

Risposta: Il 30% relativo alle “Opere murarie” si calcola sui costi totali ammissibili del singolo progetto, non sul contributo pubblico o sul massimale teorico. Ad esempio, su €40.000 il limite è €12.000; su €20.000 è €6.000.

22. Sull'Avviso c'è scritto che uno stesso soggetto può presentare massimo una domanda. Se due soggetti distinti, ma collegati, presentano due diverse domande, i progetti sono ammissibili?

Esempio: Mario Rossi è:

- titolare di una ditta individuale ;
- socio e amministratore di Alfa Srl;
- socio con partecipazione non qualificata di beta Srl.

La ditta individuale e le due Srl , pur essendo collegati, sono tre soggetti giuridici distinti.

Per come è scritto il bando sembrerebbe che possono partecipare tutti e 3, si chiede un chiarimento in merito.

Risposta: Il limite previsto dall'Avviso, secondo cui ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo, si riferisce al singolo soggetto richiedente. Pertanto, soggetti giuridici distinti possono presentare autonome domande di partecipazione, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.

Resta in ogni caso fermo che, ai fini della concessione dell'aiuto, l'Amministrazione procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, ivi compresa la verifica dell'eventuale qualificazione come impresa unica ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, ai fini del rispetto del massimale degli aiuti "de minimis" e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa applicabile.

23. si richiede codice tributo per il versamento del bollo da 16 euro.

Risposta: codice tributo: 1552; anno di riferimento: 2026; importi a debito versati: 16,00.

24. Prima di procedere con la domanda, avrei bisogno di un chiarimento sulla definizione di “nuova impresa”. La società attuale è in fase di scioglimento e liquidazione. È mia intenzione proseguire personalmente l'attività mediante la costituzione di una nuova impresa individuale, della quale sarò titolare, mantenendo il medesimo locale come sede dell'investimento

La nuova impresa individuale verrebbe costituita entro i sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. La sede operativa, tuttavia, rimarrebbe nello stesso locale in affitto nel centro storico di Cosenza, dove è stata precedentemente svolta l'attività della società con una diversa forma giuridica. Vorrei quindi capire se, ai fini dell'Avviso, la nuova impresa possa essere considerata “nuova impresa” anche mantenendo la stessa sede operativa e proseguendo il progetto imprenditoriale della società.

Risposta: Sì, la nuova ditta individuale è definibile come nuova impresa, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso.

25. è possibile per la sola polizza fideiussoria indicare solo un "importo" ed evitare il preventivo?

Risposta: Sì, è possibile.

26. OPERE MURARIE: PERIMETRO DELLE SPESE AMMISSIBILI

L'articolo 3.4 comma 1 dell'avviso rimanda al file "Appendice" la declinazione delle spese ammissibili. Il file Appendice precisa che sono finanziabili fino al limite del 30% del totale investimento "Opere murarie e assimilate strettamente funzionali al programma di investimento" senza fornire precisazioni ulteriori. Genericamente rientrano nell'alveo delle opere murarie quelle impiantistiche: idriche, fognarie, sanitarie, elettriche, infissi e serramenti, fibra ottica; e comunque ogni tipologia di bene/servizio che per la sua installazione, montaggio o esecuzione, presuppone la realizzazione di opere murarie correlate. Nel caso di specie l'impresa prevede di installare un impianto per la produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica nei limiti di quanto previsto dall'art 3.4 comma 2 lettera h). Trattandosi di un bene che non presuppone per la sua installazione opere murarie correlate, tale tipologia di impianto va incluso nella voce opere murarie (e quindi concorre nei limiti del 30% dell'investimento) oppure può essere annoverato nella voce Impianti, Macchinari e Attrezzature? Analoga interpretazione si richiede per l'installazione di una caldaia a pompa di calore.

Risposta: Come previsto dall'art. 3.4, c. 2, lett. h), gli impianti per la produzione di energia destinati all'autoconsumo, e che, in ogni caso, non costituiscano la quota prevalente dell'investimento produttivo, rientrano nella voce "Macchinari, impianti, attrezzature varie nuovi di fabbrica...".

27. REQUISITI DEL PROPONENTE

L'art 3 dell'Appendice qualifica i soggetti proponenti le domande di finanziamento. Tale norma distingue tra soggetti già costituiti e "nuove imprese". Quest'ultime si configurano come soggetti che siano costituiti "non oltre 6 mesi prima della pubblicazione dell'Avviso". Si richiede se possano presentare domanda di finanziamento soggetti che abbiano aperto la partita iva dopo la pubblicazione dell'avviso (e comunque prima della presentazione della domanda) e se possano essere qualificati come "nuove imprese".

Risposta: Possono presentare domanda a valere sull'Avviso soggetti già costituiti al momento della presentazione della domanda titolari di partita IVA. Un soggetto costituito dopo la pubblicazione dell'avviso si configura come "nuova impresa".

28. vorrei un chiarimento in merito alla definizione di "nuova impresa": è possibile partecipare al bando e, solo successivamente alla eventuale aggiudicazione del finanziamento, procedere all'apertura della partita IVA/ Ditta Individuale che poi implementerà la proposta progettuale?

Risposta: Possono presentare domanda a valere sull'Avviso soggetti già costituiti al momento della presentazione della domanda e titolari di partita IVA.